



FEDERICO ALCARO

NOTAIO

REPERTORIO 1260

RACCOLTA 909

VERBALE DI ASSEMBLEA

SOCIETÀ POLISPECIALISTICA ITALIANA DEI GIOVANI CHIRURGHI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di febbraio.

In Roma, via Michele Mercati n. 33, alle ore undici e minuti dieci.

Avanti a me dottor Federico Alcaro, notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

È PRESENTE

il signor Davide PERTILE, nato a Genova il 25 agosto 1980, domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 33.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea degli associati dell'associazione "**SOCIETÀ POLISPECIALISTICA ITALIANA DEI GIOVANI CHIRURGHI**", con sede in Napoli, attualmente alla via Schipa n. 91, codice fiscale 94145690635, partita IVA 07147571009, costituita con atto a rogito del notaio Scarnecchia di Pomigliano d'Arco in data 11.2.1987, rep. 12240, in questo luogo, giorno ed ora, convocata in "seconda convocazione" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) trasferimento della sede legale dell'ente dall'attuale alla nuova sita in Roma, via Mercati n. 33;

2) approvazione del nuovo integrale testo dello statuto sociale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il componente dottor Davide PERTILE, a sensi di statuto, nella sua qualità di Presidente dell'ente.

Il Presidente dell'assemblea constata e fa constare:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato agli associati a sensi di statuto, in prima e seconda convocazione;

b) che in sede di prima convocazione non è stato raggiunto il quorum costitutivo statutariamente previsto, pari al 50% più uno degli associati;

c) che alla presente assemblea in seconda convocazione sono presenti, in proprio o per deleghe conservate agli atti associativi numero settantacinque associati;

d) che l'ufficio di Presidenza ha verificato la legittimazione e l'identità dei partecipanti, conservando la relativa documentazione;

e) che il Consiglio Direttivo dell'ente ha ritenuto utile ed opportuno, stanti gli argomenti all'ordine del giorno, che la presente assemblea sia verbalizzata da un notaio della Repubblica Italiana, avendo a tale riguardo dato incarico al sottoscritto notaio rogante;

f) che stante quanto sopra, ai sensi di Statuto, la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, a tale proposito, ricorda all'assemblea che, in sede di seconda convocazione, la stessa è validamente costituita "qualunque sia il numero dei presenti" senza limitazioni sulle materie oggetto di delibera e quindi con competenza a deliberare nei modi indicati anche delle modifiche dello statuto.

Infine, il Presidente ricorda che, in assenza di espresse indicazioni statutarie, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, in ossequio alle regole generali concernenti gli organi collegiali. - Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il

REGISTRATO A

ROMA 3

Il 16 febbraio 2018

al n. 4150 serie 1T

Euro 200,00

Presidente ricorda agli associati che l'organo amministrativo dell'ente, in considerazione delle novità normative intervenute nei settori di riferimento nel corso dei trent'anni di vita dell'associazione e della sostanziale inadeguatezza dello statuto originario alla attuale realtà strutturale e numero di associati, ha elaborato un nuovo integrale testo dello Statuto dell'Associazione, già informalmente trasmesso agli associati.

Il Presidente espone quindi all'assemblea lo Statuto proposto, illustrandone l'articolato e dandone lettura.

Il Presidente ricorda altresì che al fine di migliorare la gestione amministrativa dell'associazione si propone anche il trasferimento della sede dell'ente dall'attuale sede di Napoli alla nuova sede, proponendo al riguardo la sede di "Roma" all'indirizzo iniziale di via Michele Mercati n. 33.

Il presidente da atto che il nuovo Statuto proposto comprende altresì il trasferimento della sede legale, indicando quale sede il Comune di Roma.

Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente pone quindi in deliberazione gli argomenti all'ordine del giorno e l'assemblea, come constatato dall'ufficio di Presidenza medesimo, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti,

DELIBERA

1) il trasferimento della sede legale in Roma, ponendola attualmente in via Michele Mercati n. 33;

2) l'approvazione del nuovo integrale testo di Statuto dell'Associazione.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo Statuto dell'Associazione come sopra approvato dall'Assemblea, comprensivo del trasferimento della sede legale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendoci altro su cui discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su tre intere pagine e quanto della quarta fin qui.

Si sottoscrive alle ore dodici.

F.ti: Davide PERTILE - Federico ALCARO Notaio.

Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi STATUTO



Titolo Primo: generalità

Art. 1. Denominazione; sede, logo.

1.1. Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi", siglabile "S.P.I.G.C.", avente carattere scientifico e priva di scopo di lucro ("not for profit").

1.2. L'Associazione ha sede in Roma ed è regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscritto – ne costituisce parte integrante.

1.3. Il logo dell'Associazione raffigura due leoni rampanti di colore giallo che sorreggono il medaglione centrale recante l'acronimo dell'associazione.

Art. 2. Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti.

2.1. L'Associazione persegue gli scopi, infra previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell'Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovraesposti comma.

Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.

3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infraesposto art. 4.

Art. 4. Scopi.

4.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) contribuisce al progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale della chirurgia e della interdisciplinarietà in ambito chirurgico;
- b) promuove la formazione e l'addestramento in di specializzandi e giovani specialisti delle diverse branche della chirurgia anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM) con particolare riferimento all'interdisciplinarietà in ambito chirurgico;
- c) elabora linee guida (i) per l'acquisizione e l'aggiornamento di conoscenze e competenze in ambito chirurgico; (ii) per l'esercizio di attività diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche, riabilitative nonché comunicazionali delle medesime, principalmente con riferimento alla

- casistica di congiunta pertinenza e/o connessione tra due o più discipline anche afferenti a due o più macroaree chirurgiche individuate nel Regolamento.
- d) rappresenta e tutela i propri associati, in campo nazionale e internazionale, sul piano scientifico, professionale, giuridico e morale, restando espressamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale diretta o indiretta;
 - e) offre agli organi decisionali e consultivi, dello Stato e delle Regioni nonché alle Istituzioni, una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo della formazione in ambito chirurgico.

Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.

5.1. L'Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all'interno della vita associativa sia all'esterno tramite pubblicazione.

5.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Associazione, dell'attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti.

Titolo Secondo: soci

Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.

6.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Fondatore, Socio Ordinario, Socio Onorario.

6.2. Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito, nel 1987, la Società. Essi godono dello stesso status dei Soci ordinari.

6.3. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari i soggetti in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, svolgano la loro attività – anche libero professionale – in una specialità chirurgica o affine.

6.4. Per l'ammissione quale Socio Ordinario occorre: (a) la laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e conseguente abilitazione, anche all'estero, all'esercizio della professione medica; (b) l'età inferiore ad anni 40; (c) non ricoprire alcuna carica primaria nel Servizio Sanitario Nazionale; (d) l'effettivo esercizio, anche se non in via esclusiva, dell'attività chirurgica almeno in una delle macroaree individuate nell'art. 6 del Regolamento.

6.5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quale Socio Onorario la persona che vanti particolari meriti scientifici o di rilievo sociale, o che abbia contribuito in modo eminente – e in assenza di conflitto di interesse – al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione. Lo status di Socio Onorario è permanente.

Art. 7. Status di socio.

7.1. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Ai Soci Onorari non è richiesto il pagamento di alcuna quota associativa.

7.2. I Soci Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. I Soci Onorari godono dell'elettorato attivo.



7.3. E' esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E' consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di compiti statuari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.

7.4. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull'assenza di motivi ostativi all'eleggibilità nonché sull'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all'eventuale decadenza.

7.5. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:

- presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
- non sia più in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

7.6. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso l'Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

Titolo Terzo: organi dell'Associazione

Art. 8. Organi dell'Associazione.

8.1. Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Comitato Polispecialistico;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Revisore dei conti.

8.2. Sono Organi locali:

- l) i Comitati regionali o Provinciali di Provincia autonoma.

8.3. Gli Organi elettivi dell'Associazione hanno durata limitata ad un biennio.

8.4. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Regolamento nell'osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.

Art. 9. Assemblea Generale dei Soci.

9.1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme del Regolamento.

9.2. L'Assemblea Generale dei Soci:

- approva lo Statuto, il Regolamento, e le modifiche dell'uno e dell'altro, le quali possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
- elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente, il Segretario Generale, i Consiglieri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le norme di Regolamento;
- stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
- stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua;
- approva il Bilancio Consuntivo annuale;
- approva il Bilancio Preventivo annuale;
- ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell'Assemblea.

9.3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 20 del presente Statuto, per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi. In tale evenienza, l'Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L'Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.

9.4. L'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9.5. L'Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente della Associazione.

9.6. Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.

9.7. Il voto può essere espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

9.8. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.

9.9. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Art. 10. Consiglio Direttivo.

10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della Associazione. È costituito da tredici membri e precisamente: il Presidente in carica, il Presidente uscente (detto anche past president), il Presidente eletto, il Segretario Generale, il Tesoriere, otto Consiglieri.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. Possono essere eletti a farne parte i Soci Ordinari.



10.3. Il Consiglio Direttivo:

- elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest'ultima;
- esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l'accettazione o il rigetto e ne riferisce all'Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
- delibera la cessazione dello status di Socio e ne riferisce all'Assemblea;
- delibera la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annua;
- redige il Bilancio Consuntivo annuale;
- predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
- dopo l'approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'Associazione ed altri eventuali organi di stampa;
- amministra il patrimonio dell'Associazione avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- sentiti il Segretario e il Tesoriere, conferisce incarichi professionali a persone o enti per attività segretariali e/o amministrativo-contabili;
- decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e della Consulta Nazionale, stabilendone l'ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Delegati Regionali;
- indice e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
- decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d'azione e coordinandone l'attività;
- nomina il Comitato Scientifico, per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, con le modalità infra descritte all'art. 16;
- nomina il Comitato Polispecialistico con le modalità infra previste all'art. 17;
- nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;
- cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell'Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'Associazione ed altri organi di stampa;
- propone all'Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
- decide l'istituzione di Comitati locali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all'Assemblea;
- propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari e il conferimento dei titoli di benemerita della Associazione;
- delibera le norme per la partecipazione degli Studenti in Medicina e Chirurgia nonché di Tecnici e Infermieri alle attività formative e/o informative dell'Associazione.

10.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.

10.5. È validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

10.6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria richiede la maggioranza qualificata di cinque votifavorevoli.

Art. 11. Presidente.

11.1. Il Presidente in carica ha la legale rappresentanza della Associazione e cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:

- rappresenta l'Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno ed iscrivendovi tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone il Presidente della seduta;
- illustra alla Assemblea la relazione relativa all'attività svolta e i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica;
- è membro di diritto del Comitato promotore degli aggiornamenti regionali in chirurgia (A.R.C.).

11.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.

11.3. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di "Past President" e, come tale per un periodo di due anni, partecipa alle sedute ed alle attività del Consiglio Direttivo.

11.4. Il Presidente Eletto, per il biennio precedente l'assunzione del mandato di Presidente, partecipa, come tale per un periodo di due anni, alle sedute ed alle attività del Consiglio Direttivo.

Art. 12. Segretario.

12.1. Il Segretario dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo mandato. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva; egli tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

12.2. Il Segretario è segretario dell'Assemblea Generale dei Soci e membro di diritto del Comitato Promotore degli Aggiornamenti Regionali in Chirurgia (A.R.C.) previsto all'art.16 del Regolamento.

12.3. Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci.

12.4. Sentito il Segretario, il Consiglio Direttivo può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale fermo restando il limite dell'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione.

Art. 13. Tesoriere.

13.1. Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo mandato.

13.2. Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili; tiene l'elenco aggiornato dei Soci, verificando l'avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

13.3. Il Tesoriere, di concerto con il Segretario, redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione.

13.4. Sentito il Tesoriere, il Consiglio Direttivo può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione.

Art. 14. Collegio dei Probiviri.

14.1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo cui è demandata la tutela del rispetto dell'enorme di Statuto e di Regolamento. È composto da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

14.2. Il Collegio resta in carica due anni e i componenti possono essere rieletti per un solo mandato.

14.3. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio che ne coordina l'attività.

14.4. Il Collegio:

- dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell'ambito dello svolgimento dell'attività associativa;
- si pronuncia, in caso di appello dell'interessato, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle cessazioni e sulle decadenze dei Soci;
- assume ogni iniziativa atta a tutelare il rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento.

14.5. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

14.6. La deliberazione del Collegio è definitiva.

Art. 15. Revisore dei Conti.

15.1. Il Revisore unico dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della Associazione.

15.2. È eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili, con votazione a scrutinio segreto; risulta eletto il professionista che consegue il maggior numero dei voti.

15.3. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto.

15.4. Il Revisore:

- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige la relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all'Assemblea;
- esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.

15.5. Il Revisore partecipa all'Assemblea, con facoltà di parola senza diritto di voto.

Art. 16. Comitato scientifico.

16.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

16.2. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, indipendentemente dall'età anagrafica e tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista

composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio direttivo. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l'ordine dei voti conseguiti.

16.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Presidente e nomina il Segretario. Il Presidente cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

16.4. Il Comitato scientifico:

- effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
- esprime linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico anche socio-sanitario;
- esprime pareri su quanto richiesto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione e di aggiornamento;
- può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell'apporto di soci ordinari oppure onorari;
- può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.

Art. 17. Comitato Polispecialistico.

17.1. Il Comitato Polispecialistico è costituito da 7 membri, uno per ciascuna delle macroaree individuate nel Regolamento, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i Soci Ordinari nell'ambito delle più rappresentative specialità chirurgiche.

17.2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dal proprio rinnovo.

17.3. Il Comitato dura in carica due anni; i componenti possono essere rinominati per un solo mandato.

17.4. Il Comitato favorisce l'organizzazione e lo svolgimento di giornate monotematiche o altri eventi scientifici; promuove indagini conoscitive nazionali su temi specifici; promuove contatti con soggetti terzi che possano sostenere l'attività di ricerca dall'Associazione.

Art. 18. Comitati Regionali e di Province autonome.

18.1. I Comitati Regionali, o di Provincia Autonoma, sono costituiti dai Soci Ordinari che operano nel territorio della Regione o della Provincia.

18.2. Si riuniscono in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Possono riunirsi anche in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che hanno diritto a farne parte, oltre che prima di ogni convocazione della Consulta Nazionale.

18.3. I Comitati Regionali, o di Provincia Autonoma:

- trattano ogni tema soggetto a dibattito nazionale e formula in proposito i propri orientamenti;
- esaminano le questioni di carattere giuridico-organizzativo specifiche del proprio territorio, esprimendo orientamenti e proposte;
- dibattono tematiche di carattere scientifico, promuovendo l'aggiornamento culturale e tecnico dei Soci;
- eleggono, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Segretario e 9 Consiglieri.

Art. 19. Cessazione e decadenze.

19.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

19.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute consecutive, da tenersi nell'arco di due mesi.

19.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza dei Collegi.

19.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.

Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.

Art. 20. Esercizio sociale.

20.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune.

Art. 21. Patrimonio.

21.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei Soci;
- da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati SOSTENITORI quali, purché non in conflitto di interessi, contribuiscono alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione;
- da valori mobiliari;
- da proventi diversi.

21.2. Tutti i Soci ordinari versano una quota annua.

21.3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Titolo Quinto: norme finali

Art. 22. Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.

22.1. Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all'art. 6 ultimo comma del presente Statuto, con la

maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

Art. 23. Scioglimento dell'Associazione.

23.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata insediata straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata deitre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.

23.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

23.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell'Associazione.

23.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

23.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

Art. 24. Affiliati.

24.1. L'Associazione potrà rivolgere la propria attività formativa e informativa, in conformità alle previsioni contenute iregolamenti, anche a Studenti in Medicina e Chirurgia, Tecnici e Infermieri che operano nell'ambito della chirurgia e che si impegnino al rispetto dei regolamenti medesimi deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti vengono, per brevità, denominati Affiliati.

24.2. Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione; godono delle attività, formative e informative, dell'Associazione e partecipano alla progettazione delle stesse solo in funzione propositiva.

24.3. Il Consiglio Direttivo può invitare, per audizione, uno o più rappresentanti degli Affiliati.

Art. 25. Richiamo.

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espressorichiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 1 - ISCRIZIONE

Per iscriversi alla Associazione l'aspirante Socio deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Presidente.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle norme di Statuto e di Regolamento e l'impegno a produrre gli ulteriori elementi informativi richiesti dal Consiglio Direttivo.

L'accoglimento delle domande di iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo, che le valuta nella prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere all'aspirante Socio ulteriori elementi conoscitivi circa l'attività svolta dall'aspirante socio.

Dopo l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, la Segreteria ne dà comunicazione all'aspirante Socio che, entro tre mesi dalla comunicazione e pena la decadenza della domanda, deve provvedere: (a) al pagamento della quota associativa annuale mediante pagamento diretto o mediante bonifico bancario; (b) a trasmettere alla Segreteria l'attestazione del pagamento.

L'iscrizione decorre dalla data nella quale la Segreteria riceve l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota. In caso di pagamento eseguito prima dell'esame da parte del Consiglio Direttivo, l'iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di valutazione negativa, la Segreteria provvede alla restituzione della quota.

ART. 2 - QUOTA

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota entro il primo quadrimestre dell'esercizio sociale.

ART. 3 - CESSAZIONE DEI SOCI

In tutti i casi previsti dallo Statuto, la cessazione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con atto motivato e documentato. È dichiarato moroso il Socio che omette di versare per due anni consecutivi la quota e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito. La dichiarazione di morosità fa seguito ad un preavviso di almeno un mese, inviato con lettera raccomandata. Il versamento delle quote dovute annulla la deliberazione di cessazione. Non è ammesso il versamento della quota relativa all'anno sociale corrente qualora non siano state versate le quote relative ad annualità precedenti.

Il Socio cessato per morosità o dimissionario dovrà attendere tre anni, dalla data di deliberazione di cessazione da Socio, prima di poter ripresentare la propria domanda di adesione alla società.

ART. 4 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione.

Viene convocata con un preavviso di almeno trenta giorni sulla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno. Fatta eccezione per il caso previsto al successivo Art. 10 del presente Regolamento, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato con lettera indirizzata personalmente a ciascun Socio, inviata: (a) o a mezzo posta elettronica certificata; (b)

o a mezzo posta elettronica ordinaria, per i soci che abbiano consentito a tale mezzo di comunicazione; (c) o a mezzo fax; (d) o a mezzo posta ordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, pervisione, presso la sede dell'Associazione, dal quindicesimo all'ottavo giorno precedenti quello fissato per l'Assemblea. Fatti salvi i casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 20 dello Statuto, l'Assemblea Generale nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali ha luogo nel corso del Convegno Nazionale di Studio dell'Associazione, da tenersi, di regola, con cadenza almeno biennale.

Diritto di voto e verifica poteri.

I Soci Ordinari esercitano il proprio diritto di voto nell'Assemblea Generale.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza, fatto salvo quanto definito all'art. 18.3 riguardo alla delega di voto in occasione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche associative nazionali.

Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue, in quanto dovute.

Validità Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'esistenza dei requisiti richiesti dall'Art. 9 dello Statuto ed dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti richiesti per la validità dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

Svolgimento

Il Presidente dell'Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell'ordine del giorno, cui segue l'esame degli argomenti dallo stesso elencati.

Nella voce "varie eventuali" possono essere trattati unicamente gli argomenti preventivamente accettati dall'Assemblea.

Durante il dibattito, il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati.

Viene redatto verbale scritto, a cura di un Segretario, per l'occasione nominato dall'Assemblea, dietro proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate vengono portate a conoscenza dei Soci attraverso gli organi di stampa della Associazione.

Votazioni

Il voto può essere espresso: (a) per appello nominale; (b) per alzata di mano; (c) con scheda segreta, sempre necessaria - così come lo scrutinio segreto delle stesse - per l'elezione degli Organi associativi.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

ART. 5- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri decidono sulle questioni sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti ed esaminati tutti gli atti concernenti la vertenza e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole.



Il Collegio è impegnato ad attivare ogni possibile iniziativa atta a conseguire deliberazioni unanimi. Le deliberazioni del Collegio vengono comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

ART. 6 – Comitato Polispecialistico

Le funzioni del Comitato Polispecialistico sono di carattere meramente consultivo ed i suoi pareri sono riservati al Consiglio Direttivo.

Le branche specialistiche riconosciute sono raggruppate in sette macroaree:

1. Area chirurgica testa-collo: chirurgia maxillo-facciale; chirurgia odontostomatologica; chirurgia oftalmologica; chirurgia otorinolaringoiatrica; neurochirurgia.
2. Area chirurgica torace: cardiocirurgia; cardiologia interventistica; chirurgia esofago-gastrica; chirurgia toracica; chirurgia vascolare.
3. Area chirurgica addome: chirurgia colon-proctologica; chirurgia parete addominale; chirurgia epato-bilio-pancreatica; chirurgia laparoscopica; chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica.
4. Area chirurgica tessuti molli e osteoarticolare: chirurgia di melanomi e sarcomi; chirurgia ortopedica; chirurgia plastica; microchirurgia.
5. Area chirurgica emergenze: Anestesia e rianimazione; addome pelvi; torace; chirurgia della mano e reimpianti; traumatologia.
6. Area Tecnologie in chirurgia: chirurgia endoscopica; chirurgia dei trapianti; chirurgia robotica; anatomia chirurgica.
7. Area chirurgica endocrino-metabolica: chirurgia bariatrica; chirurgia endocrina; chirurgia senologica.



Handwritten signature

ART. 7 - DECADENZA DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

a) In caso di decadenza del PRESIDENTE, il Vice-Presidente provvede, nel termine di 30 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente.

b) In caso di decadenza del CONSIGLIO DIRETTIVO, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

È tenuto a convocare non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni una Assemblea straordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi.

Nel nuovo Consiglio, il mandato dei quattro Soci che hanno conseguito il minor numero di preferenze è di durata dimezzata. Nella stessa evenienza, l'Assemblea ordinaria, su proposta del proprio Presidente, fissa la durata del mandato di tutti i nuovi eletti, anticipandone o posticipandone la scadenza, allo scopo di rideterminare la coincidenza dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali con il Convegno Nazionale di Studi della Associazione. Il criterio da seguire è quello della migliore approssimazione temporale rispetto all'ordinaria scadenza di ciascun mandato.

c) In caso di decadenza di un MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, la surroga si determina individuando nuovamente i primi nove eletti nella graduatoria delle preferenze espresse in occasione delle elezioni, escludendovi il membro dimesso, ricavandone altresì, se del caso, le variazioni di durata del mandato di ciascuno che possono conseguire a tale nuova individuazione.

d) Per ogni altro Organo della Associazione o carica sociale, decadenze e surroghe si realizzano con i criteri sopra indicati, in quanto applicabili. Eventuali dubbi o controversie sono risolti con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri. In tutti i casi di surroga, il Socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella del Socio che sostituisce.

ART. 8 - ELEZIONI DELLE CARICHE ASSOCIATIVE NAZIONALI

Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare e garantendo la segretezza del voto e dello scrutinio. Le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, che sovrintende alla compilazione delle liste e dà direttive su quanto necessario all'espletamento delle votazioni.

Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio Direttivo in ottemperanza al disposto dell'Art.4 e, se del caso, dell'Art.9 del presente Regolamento.

La data delle elezioni è comunicata ai Delegati Regionali con un anticipo di almeno 90 giorni, a mezzo lettera raccomandata.

I singoli Soci ricevono tale informazione a mezzo di pubblicazione sul Bollettino della Associazione o mediante lettera inviata: (a) o a mezzo posta elettronica certificata; (b) o a mezzo posta elettronica ordinaria, per i soci che abbiano consentito a tale mezzo di comunicazione; (c) o a mezzo fax; (d) o a mezzo posta ordinaria.

Lista dei candidati

Le votazioni si effettuano su liste di candidati proposti dalle Assemblee Regionali o candidati da se stessi. Requisiti indispensabili per la candidatura sono l'essere iscritto alla società da almeno due anni ed essere in regola con il versamento della quota associativa. Non hanno elettorato passivo alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Per il Collegio dei Probiviri, in carenza di candidatura, i nominativi possono essere proposti per la votazione dal Consiglio Direttivo. Le candidature per la elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi devono essere fatte pervenire alla Segreteria della Associazione almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, eventualmente accompagnate da un sintetico curriculum di ogni candidato (circa dieci righe dattiloscritte).

Pubblicazione sul sito dell'Associazione

Con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data fissata per l'Assemblea Generale, sul sito Internet della Associazione, vengono pubblicati:

- 1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- 2) la lista dei candidati per i singoli Organi;
- 3) un estratto delle norme che regolano l'espressione del voto;
- 4) il curriculum sintetico di ciascun candidato, ove sia pervenuto e corrisponda ai requisiti già indicati;
- 5) modulo di delega.

Costituzione del Seggio Elettorale e modalità di votazione

In sede di elezioni delle cariche sociali, l'Assemblea, su proposta del proprio Presidente, nomina nel suo seno un Seggio Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i Soci presenti, che non siano candidati. A tutte le operazioni del seggio Elettorale partecipano inoltre, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, un componente della Segreteria dell'Associazione.





Dopo la costituzione del Seggio Elettorale e prima di procedere ad ogni operazione di voto, il Presidente del Seggio provvede a dare lettura e fornire copia del presente articolo del regolamento ai componenti del Seggio Elettorale.

Il Seggio Elettorale:

- provvede a identificare, mediante presentazione di un documento di identità o attestandone la conoscenza diretta, i Soci che si presentano per il voto;
- verifica il diritto degli elettori a esprimere il voto in base ai tabulati predisposti dalla Segreteria Nazionale, per quanto concerne la regolarità della posizione del Socio rispetto al pagamento delle quote associative secondo l'art. 7 dello Statuto;
- fornisce all'elettore la scheda elettorale; la scheda è unica e riporta gli spazi per l'apposizione dei nominativi prescelti quali componenti dei singoli Organi. Il voto viene espresso scrivendo in questi spazi i nominativi dei Soci prescelti dal Socio votante. Può essere espresso un massimo di preferenze corrispondente al numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo e un massimo di tre preferenze per ciascun Collegio.
- sovrintende alle operazioni di voto e registra i Soci che hanno votato e le modalità identificative adottate;
- controlla la validità della scheda e del voto;
- sovrintende alle operazioni di voto;
- redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

In particolare, i componenti del Seggio verificano che venga inserita nell'urna la scheda ripiegata in quattro.

Espressione del voto per delega

Ciascun Socio può esercitare il voto anche per delega, consegnandola ad un altro Socio avente diritto al voto presente in Assemblea.

La delega è compilata dal Socio delegante su un apposito modulo predisposto dalla Segreteria, alla quale può essere preventivamente richiesto, oppure disponibile sul Bollettino e sul sito web dell'Associazione.

La delega deve essere firmata in originale ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del Socio delegante.

Ciascun Socio delegato può ricevere la delega da parte di non più di tre altri Soci deleganti.

Il Socio delegato consegna ciascuna delega al Seggio, il quale ne controlla la regolarità e compie la verifica del diritto all'esercizio di voto sia del Socio delegante, sia del Socio delegato.

La delega deve essere conservata ed allegata al verbale delle operazioni elettorali.

Il Socio delegato ritira al Seggio la scheda elettorale di ciascun Socio delegante ed esprime in quel momento il voto su ciascuna scheda ricevuta.

La modalità di espressione del voto mediante delega deve essere registrata.

Schede nulle

Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sono altresì nulle le schede che portano un numero di nominativi superiore a quello consentito, tanto da non permettere l'identificazione delle preferenze legittimamente attribuibili.

La validità del voto è giudicata insindacabilmente dal Seggio Elettorale con decisione assunta a maggioranza.

Proclamazione degli eletti

Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto. Esauriti i relativi controlli - ivi compresa l'eleggibilità dei Soci votati che non figuravano nelle liste - il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, per la proclamazione dell'ultimo candidato eletto, si dà la preferenza al candidato più anziano di età.

Costituzione degli Organi eletti

Considerata l'impossibilità oggettiva di condizionare la data del Convegno Nazionale di Studi (e quindi l'Assemblea nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali) alla data di chiusura dell'esercizio sociale cui corrisponde la scadenza dei mandati elettivi, i nuovi eletti restano in attesa di convocazione.

Tale convocazione avviene nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dell'esercizio sociale con il quale i mandati elettivi sono giunti a scadenza e comunque entro il mese di gennaio dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale suddetto.

I nuovi eletti ai vari Organi si riuniscono per convocazione del Presidente uscente e con la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti, computo da eseguirsi su tutti i Consiglieri (vecchie e nuove elezioni). In caso di parità, con la presidenza del membro più anziano di età.

La composizione dei nuovi Organi dell'Associazione viene comunicata dal Presidente alle autorità e agli enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuno renderla nota.

ART.9-Comitati Regionali o di Provincia Autonoma

Il Consiglio Direttivo convoca la prima Assemblea Regionale o di Provincia Autonoma per la elezione del Comitato Regionale o di Provincia autonoma. Dell'Assemblea viene redatto verbale scritto, del quale viene trasmessa copia al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - BENEMERENZE

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Generale il conferimento di titoli di benemerita associativa.

In particolare, possono essere nominati Soci Onorari personalità del mondo scientifico italiano che si siano particolarmente distinte in campo nazionale e/o internazionale per l'impegno profuso nello studio della chirurgia e per le realizzazioni conseguite sul piano dottrinario e/o organizzativo.

Il numero dei Soci Onorari nominati annualmente non può essere superiore a due: uno italiano, uno straniero.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE e BILANCI

Le disponibilità economiche della Associazione vengono amministrate con criteri di sana gestione, intesi ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili vengono tenute secondo le vigenti norme in materia, sono sempre aggiornate e fanno riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa è depositato in conti bancari intestati alla Associazione, salvo piccolo disponibilità per le spese correnti.

Versione 04 GM - 15 gennaio 2018





Il Bilancio Consuntivo presenta sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese eventuali partite di giro.

Il rendiconto è articolato in capitoli che forniscono l'analisi delle imputazioni.

ART. 12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE, RIMBORSI, INCARICHI RETRIBUITI

Le cariche della Associazione non sono retribuite.

Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili se preventivamente autorizzate dal Consiglio medesimo e successivamente documentate.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione ad attività istituzionale giudicate utili al conseguimento degli scopi della Associazione. Tali spese vengono contenute, di regola, nei limiti della specifica imputazione del Bilancio Preventivo annuale.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi retribuiti in caso di necessità di competenze particolari necessarie al perseguimento delle attività e degli scopi dell'Associazione. L'elenco degli incarichi retribuiti, comprensivo della motivazione e della durata dell'incarico e dei soggetti incaricati viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

ART. 13-ORGANI DI STAMPA e SITO WEB

L'Associazione non è attualmente dotata di un proprio organo di stampa a carattere scientifico e/o organizzativo. Per iniziativa del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea Generale, la Associazione può gestire e patrocinare pubblicazioni di carattere scientifico e/o dotare l'Associazione di un organo di stampa.

L'Associazione è dotata di un proprio sito web istituzionale (<http://www.spigc.it/>) nel quale viene data puntuale, aggiornata e completa informazione sull'Associazione, sulle sue cariche sociali nazionali e regionali, sulle attività scientifiche e formative, sui bilanci, sugli incarichi retribuiti, sulle notizie rilevanti per gli scopi dell'Associazione e di ogni altro aspetto o notizia utili alla più ampia ed aggiornata conoscenza e diffusione delle attività dell'Associazione ai Soci, agli Affiliati ed all'esterno dell'Associazione.

ART. 14- Congresso Nazionale

Data, sede e comitato organizzatore

La Società promuove un Congresso Nazionale annuale. L'organizzatore del Congresso dovrà inviare al Presidente in carica, e per conoscenza al Segretario Generale, la richiesta ufficiale scritta, che dovrà pervenire almeno 12 mesi prima dell'evento.

Potranno organizzare il Congresso Nazionale solamente componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Polispecialistico. Il CD ed il CP valuteranno le candidature pervenute e l'affidabilità dei proponenti, discutendo con loro la data e la sede geografica definitiva del Congresso.

Il Presidente del Congresso, una volta ottenuto l'incarico, dovrà proporre una sede logistica adeguata allo svolgimento dei lavori, che possa ospitare più sessioni in contemporanea (almeno 4) data la peculiarità plurispecialistica della Società.

La SPIGC auspica un'alternanza nella proposizione delle sedi tra Nord, Centro e Sud del Paese, favorendo lo svolgimento in città e regioni dove l'evento non si è mai tenuto o si è svolto diversi anni prima.

Temi

I temi del Congresso dovranno necessariamente ottemperare lo spirito polispecialistico della Società, dovranno essere proposti dal Presidente del Congresso, e successivamente definiti e ratificati durante la seduta del CD.

E' auspicabile che i temi prescelti non siano stati utilizzati di recente in precedenti Congressi Nazionali, e che siano di importanza e attualità tali da poter coinvolgere globalmente le diverse branche. Inoltre è auspicabile inserire, nell'ambito del Congresso, tematiche riguardanti l'educazione e l'apprendimento della Chirurgia per i più giovani e la ricerca in chirurgia. In quest'ottica, la Società si propone di organizzare Sessioni "ordinarie" (Tavole Rotonde, Letture Magistrali, etc.), insieme a Corsi teorico-pratici, che possano rispondere quanto meglio alle attuali esigenze di conoscenza e apprendimento.

Mailing list

La Segreteria Nazionale fornirà, nei tempi e nei modi adeguati, l'indirizzo completo ed aggiornato dei Soci al Presidente del Congresso, per permettere l'invio degli inviti e la promulgazione del programma del Congresso durante le fasi organizzative. Solitamente il primo annuncio del Congresso viene presentato durante lo svolgimento del Congresso Nazionale dell'anno precedente; il programma preliminare e il secondo annuncio verranno inviati entro due mesi dall'evento, mentre il programma definitivo sarà pubblicato a ridosso del Congresso stesso.

Commissione Congressuale

Il Presidente del Congresso sceglierà un'Agenzia di Servizi deputata all'organizzazione dell'evento, e nominerà una Segreteria Scientifica ed un Comitato Scientifico Locale, avvalendosi dell'aiuto di una Commissione Congressuale composta dal Presidente in carica, dal Segretario Generale, dal Presidente del Congresso dell'anno precedente e da massimo due membri del CD o del CP.

ECM

Il Presidente del Congresso, ottenute le chiavi di accesso dal Segretario Generale, effettua le procedure di validazione per il programma E.C.M. del Ministero della Salute e si attiverà per l'ottenimento del massimo punteggio nonché per la verifica e la certificazione dei crediti formativi durante l'evento, rilasciandone attestato al termine dei lavori scientifici. A conclusione dell'evento adotterà tutte le procedure atte a consentire la effettiva validazione dell'evento. Il pagamento dell'importo al programma ECM del Ministero sarà coperto per il 50% dalla SPIGC e per il 50% dal budget del Congresso.

Budget

Il Presidente del Congresso stilerà un budget quanto più accurato per l'evento stesso e terrà informato il CD sulla ricerca dei fondi destinati a finanziare l'evento. E'auspicabile un ampio coinvolgimento della varie branche specialistiche e del CD nella ricerca di fondi "dedicati" ad un particolare evento nell'ambito del Congresso, come sponsorizzazioni, donazioni, etc., che possano in questo modo contribuire al buon successo del Congresso stesso.

Modalità di svolgimento

Il Congresso generalmente prevede 3 giorni di lavori. Durante il Congresso si terrà l'Assemblea dei Soci, la cena Sociale e, negli anni dispari, le elezioni per il rinnovo del CD. Le sessioni del



Congresso potranno essere di vario tipo, includendo relazioni selezionate, tavole rotonde, faccia a faccia, consensus conference, sessioni di chirurgia in diretta, etc. Le sessioni scientifiche dovranno prevedere come moderatori e relatori solo ed esclusivamente chirurghi under 40. La partecipazione di chirurghi over 40 è prevista unicamente per i ruoli di Presidente di sessione o nell'eventualità di Letture Magistrali o interventi preordinati; in caso di organizzazione di tavole rotonde, la presenza di chirurghi over 40 non dovrà rappresentare più della metà di tutti i partecipanti. Il momento di aggregazione del Congresso Nazionale è la cena sociale.

Coinvolgimento degli Associati

Il Presidente del Congresso ed il Comitato Scientifico Locale dovranno identificare un ruolo operativo, a vari livelli, a tutti i componenti del CD, del CP e del Comitato di Segreteria, in relazione agli spazi a disposizione. È auspicabile la partecipazione attiva di Soci Fondatori, Sostenitori e Corrispondenti che hanno contribuito alla nascita, alla crescita e allo sviluppo della SPIGC, purché con le stesse modalità dei chirurghi over 40.

Quote associative

La Segreteria Nazionale fornirà alla Segreteria del Congresso, nei tempi e nei modi adeguati, l'indirizzo completo ed aggiornato dei Soci per le comunicazioni durante le fasi organizzative e per la riscossione e la verifica degli avvenuti pagamenti delle quote all'atto dell'iscrizione dei Soci al Congresso. Le quote associative versate direttamente al momento del Congresso (sia dei nuovi soci che dei rinnovi annuali) saranno interamente versate alla Segreteria Nazionale che, distintamente dalla segreteria del Congresso, provvederà a rilasciare regolare ricevuta al pagamento.

Il Presidente del Congresso e la Società di Servizi attueranno ogni cautela per far sì che le quote vengano adeguatamente rimosse secondo le modalità stabilite.

Atti

Il Presidente del Congresso, sentita la Commissione Congressuale, stabilisce le modalità di divulgazione degli Atti, preferibilmente su supporto informatico o in un'area dedicata del sito web della Società.

Ufficio Stampa

Il Presidente del Congresso si dovrà avvalere dell'Ufficio Stampa della Società per promuovere l'evento a mezzo stampa, TV, radio e quant'altro dal momento in cui riceve l'incarico dal CD e fino alla conclusione dello stesso.

Bilancio

Qualora al termine dell'evento ci fossero residui di cassa al di fuori delle quote sociali, il Presidente del Congresso e la Commissione Congressuale valuteranno di volta in volta l'attribuzione di tali fondi. In caso di disavanzo di cassa al termine del Congresso, né Il Presidente del Congresso né tantomeno la Società di Servizi potranno rivalersi nei confronti della SPIGC; la Commissione Congressuale tuttavia si adopererà per risolvere qualsiasi controversia.

ART. 15-Altri corsi e simposi

È prevista l'organizzazione di Corsi Monotematici (es. Chirurgia Robotica, Microchirurgia, etc.), o Simposi, su argomenti innovativi e di interesse specifico per la formazione e specializzazione del

giovane chirurgo, nelle diverse discipline. Questi Corsi dovranno preferibilmente prevedere lezioni teoriche e pratiche (dry lab, wet lab, sala operatoria), e coinvolgere DIRETTAMENTE i partecipanti nell'esecuzione di interventi o tecniche chirurgiche. Il Comitato Organizzatore dei Corsi dovrà essere composto da soci regolarmente iscritti alla SPIGC, eventualmente con l'ausilio di uno o più chirurghi senior, esperti della disciplina. Considerando gli elevati costi di promozione e organizzazione di Corsi teorico-pratici, gli stessi saranno a numero chiuso, prevedendo una quota di partecipazione che copra le spese del Corso stesso, ospitalità alberghiera ed una quota percentuale (50%) da destinarsi all'iscrizione alla SPIGC. Al partecipante verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione, con eventuale punteggio ECM, e del materiale didattico, su supporto informatico, riguardante l'attività del Corso.

ART. 16 –Aggiornamenti regionali in chirurgia

Vengono istituiti gli Aggiornamenti Regionali di Chirurgia (A.R.C.), il cui obiettivo è quello di fornire ai partecipanti lo stato dell'arte su argomenti di alto valore scientifico e, possibilmente, di interesse pratico per il giovane chirurgo e che possano contribuire fattivamente alla sua crescita professionale. La richiesta di organizzare gli Aggiornamenti Regionali in Chirurgia deve essere presentata, da parte del Comitato Ordinatore Regionale (C.O.R.), in tempo utile per consentire al Consiglio Direttivo di valutare la proposta, nonché fornire un'adeguata informazione a tutti i Soci interessati. Il C.O.R. deve essere composto da Soci regolarmente iscritti alla SPIGC.

Gli A.R.C. saranno previsti in numero variabile per ciascun anno sociale e verranno distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale cercando di coinvolgere, negli anni, tutte le regioni italiane, con preferenza di quelle dove la Società è numericamente meno presente. Il C.O.R. avrà come interlocutore diretto il Comitato Promotore che è composto dal Presidente in carica, dal Segretario Generale, un Consigliere ed un membro del Comitato Polispecialistico. Il Presidente della SPIGC è tenuto a "presentare" le singole Giornate, alle quali è auspicabile coinvolgere, in qualità di moderatori o relatori, coloro tra i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Polispecialistico, che abbiano competenza sugli argomenti selezionati.

La tipologia degli A.R.C. viene decisa dal C.O.R., sentito il Comitato Promotore A.R.C. ed il Consiglio Direttivo. Sono gradite le modalità organizzative di tipo innovativo ed originale (talk show, consensus conference, dirette operatorie TV, etc) con finalità didattiche per il giovane chirurgo.

Il budget relativo all'organizzazione della manifestazione regionale non graverà sul bilancio della SPIGC, ma verrà prodotto dalla ricerca di finanziamenti da parte del COR.

L'eventuale raccolta degli Atti degli A.R.C. sarà affidata al C.O.R. che invierà il materiale scientifico ad un editore responsabile individuato in accordo con il Comitato Promotore A.R.C. Il Comitato Promotore A.R.C. si farà carico di inviare al C.O.R. sia l'impostazione grafica, sia il preventivo per la realizzazione degli Atti congressuali. Le spese di edizione degli Atti saranno a completo carico del C.O.R.

ART. 17 - Premi e riconoscimenti

17a. Premio alla memoria del "Prof. Francesco Crucitti"

La Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, in accordo con la volontà della famiglia Crucitti, istituisce il premio "Francesco Crucitti" per un giovane chirurgo italiano che si sia particolarmente distinto durante l'anno per una significativa attività di promozione della SPIGC presso la propria Istituzione, attraverso l'organizzazione di eventi scientifici di particolare rilievo culturale, attraverso la promozione e la realizzazione di qualsiasi iniziativa finalizzata ad una sempre più ampia diffusione delle attività e del prestigio della SPIGC, sempre nei confini del più rigoroso impegno morale. Potranno partecipare al premio i giovani chirurghi italiani, in regola con



il pagamento delle quote societarie, afferenti ad una delle 22 branche specialistiche presenti nel Regolamento.

17b. Premio alla memoria del padre fondatore della SPIGC "Prof. Giuseppe Zannini"

La Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, in accordo con la volontà della famiglia Zannini, istituisce il premio "Giuseppe Zannini" per un chirurgo senior che si è distinto, negli anni successivi ai 40 anni compiuti, nell'ambito Nazionale ed Internazionale. Il vincitore del Premio sarà scelto da una rosa di tre candidati che dovranno avere uno o più dei seguenti requisiti: essere stato iscritto per almeno tre anni consecutivi alla SPIGC; essere iscritto al Club dei Due Leoni; aver pubblicato su Riviste Nazionali ed Internazionali citate nell'Index Medicus e con Impact Factor; vantare eventuali esperienze all'estero; ricoprire carica di apicalità Universitaria od Ospedaliera; non essere o essere stato coinvolto in cause legali nei confronti della sua persona. Relativamente all'ultimo punto, qualora il premiato dovesse essere coinvolto successivamente alla premiazione, la Commissione giudicatrice si riserverà il diritto di sospendere o revocare tale nominativo dalla lista che verrà ogni anno pubblicata. A parità di titoli si valuteranno l'età e il tempo trascorso prima di ottenere i titoli.

Entrambi i Premi saranno erogati una volta l'anno, in occasione del Congresso Nazionale.

I candidati ad entrambi i Premi, individuati dai membri del CD o del CP, dovranno essere proposti per iscritto entro 60 giorni dal Congresso Nazionale, e successivamente valutati da una Commissione composta da un membro della famiglia Crucitti e della famiglia Zannini (relativamente al rispettivo premio), dal Presidente in carica, dal Segretario Generale, dal Past President, dal Presidente eletto, dai Probi viri, dal Tesoriere e da due rappresentanti del CP. La scelta del vincitore sarà formulata, ad insindacabile giudizio nel merito, dalla Commissione per il premio. Il premio sarà possibilmente consegnato durante una sessione plenaria del Congresso Nazionale, dalle mani di un rappresentante rispettivamente della famiglia Crucitti e della famiglia Zannini, in presenza del Presidente della Società o di un suo rappresentante.

ART. 18 - CARENZE DEL REGOLAMENTO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti con apposite delibere da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale alla sua prima convocazione.

ART. 19 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale, che delibera a maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale che è chiamata a discuterle.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, presente nei miei atti a raccolta.
Si rilascia alla parte richiedente per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, li 28 FEBBRAIO 2018

